

• PUBBLICATO IL REGOLAMENTO CHE MODIFICA LE NORME

Standard di qualità dell'ortofrutta: da luglio si cambia

Il regolamento 1221/08 semplifica la normativa per 26 prodotti e mantiene quella precedente per altri 10: un compromesso tra i Paesi produttori come Italia e Francia e i liberisti a oltranza del Nord Europa

Sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea, serie generale L336, del 13 dicembre 2008 è stato pubblicato il regolamento 1221/2008 relativo alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofruttili freschi.

La materia è stata fonte di accese contrapposizioni e polemiche nei mesi scorsi, durante l'iter di approvazione del provvedimento proposto dalla Commissione europea, con il quale è stata operata una sostanziale semplificazione delle disposizioni comuni in materia di norme di qualità della frutta e degli ortaggi all'atto della immissione sul mercato.

Spaccatura Nord-Sud

Come si ricorderà, si è verificata una netta spaccatura tra due gruppi di Paesi membri, con quelli mediterranei, forti produttori, a difesa dello *status quo* che prevede l'intervento legislativo europeo per normalizzare e rendere trasparenti le operazioni di scambio commerciale e i Paesi del Nord Europa, portatori di una cultura liberista, ma anche difensori di propri interessi specifici, i quali invece propendevano per la deregolamentazione e da sempre criticavano la volontà dell'Unione Europea di interferire sui normali rapporti tra operatori di mercato, andando a specificare puntigliose disposizioni su aspetti di alcuna rilevanza, come il diametro dei cavolfiori o la curvatura delle zucchine.

Alla fine è stata raggiunta una situazione di compromesso tra i due estremi della totale normalizzazione, tramite intervento legislativo e la completa deregulation. Con il nuovo provvedimento europeo le norme di qualità

specifiche scompaiano per 26 prodotti e rimangono per altri 10. La discriminante per costituire le due categorie è stata l'importanza del prodotto in termini di scambi intracomunitari. La frutta e gli ortaggi maggiormente scambiati continuano a essere regolati dalle norme di commercializzazione; mentre i prodotti minori dal punto di vista dei flussi mercantili non hanno più disposizioni di qualità specifiche.

In base a quanto dichiarato dalla Commissione europea, i 10 prodotti per i quali saranno ancora valide le norme di commercializzazione specifiche (mele, agrumi, kiwi, lattughe, pesche e pesche noci, pere, fragole, peperoni, uva da tavola, pomodori) rappresentano il 75% degli scambi a livello europeo di ortofrutta. Agli altri 26 prodotti rimane solo un 25% del commercio Ue.

Il regolamento 1221/2008 andrà in vigore dal primo luglio 2009, ma sono state definite delle disposizioni transitorie che autorizzano l'uso delle scorte, dei fac simili delle etichette e dei certificati di conformità fino al loro esaurimento.

Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, il commercio dei 10 prodotti con

norme specifiche deve realizzarsi in conformità con gli standard stabiliti e contenuti nell'allegato B del regolamento, composto da circa 70 pagine, contenenti in pratica una scheda per ogni prodotto, a partire dalle mele, fino ad arrivare ai pomodori. Per tutte le altre produzioni ortofruttili destinate al consumo fresco, invece, è stata individuata una norma di commercializzazione generale, riportata nell'allegato A del provvedimento.

Per poter essere immessi in commercio, tali prodotti devono conformarsi alle disposizioni di carattere generale, le quali contengono prescrizioni in materia di requisiti qualitativi minimi, di caratteristiche di maturazione, di tolleranze ammesse, di indicazione di origine del prodotto.

Eccezioni anche per i prodotti «tutelati»

Ci sono tuttavia delle eccezioni alla regola di base sulle norme specifiche, grazie alle quali gli Stati membri possono autorizzare la vendita dei relativi prodotti, anche quando i requisiti non sono rispettati, alla condizione però di impiegare una etichetta tale da facilitare il riconoscimento da parte del consumatore.

In pratica, questo significa che si potranno immettere in commercio delle mele (prodotto con disposizioni specifiche di qualità) fuori norma, purché provviste di una etichettatura indicante che il prodotto deve essere destinato alla trasformazione o di una dicitura equivalente.

Non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione specifiche i prodotti venduti all'interno della regione di produzione.

Con la pubblicazione del nuovo regolamento sono stati abrogati 34 precedenti testi legislativi e l'intera materia delle disposizioni sulla commercializzazione della frutta e degli ortaggi è stata raggruppata in un'unica disposizione legislativa, comportando, in tal modo, anche un effetto in termini di semplificazione. Oltre alle regole sulla qualità dell'ortofrutta, sono previste le regole in materia di miscugli, controlli di conformità, riconoscimento degli operatori. S.L.



Deregulation sulle norme di qualità anche per i carciofi